

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

(37^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (697) (D'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 467, 474
DI BENEDETTO	473
FENOALTEA, relatore	468, 469, 470, 471, 474
FILETTI	469
FOLLIERI	469, 473
GALANTE GARRONE	472, 473
MARIS	473
MONTINI	470
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	470, 471 474
PICCOLO	469, 470, 471
TEDESCO Giglia	470
TOMASSINI	470
TROPEANO	472
VERONESI	470

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Falcucci Fran-

ca, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Galante Garrone, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Venturi Giovanni.

A norma dell'articolo 18 ultimo comma del regolamento i senatori Carraro, Finizzi, Leone e Zuccalà sono stati sostituiti dai senatori Pelizzo, Veronesi, Giardina, Cipellini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (697) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato, Foschi, Fracanzani e Giordano: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939,

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37ª SEDUTA (15 gennaio 1970)

n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del Codice civile ».

F E N O A L T E A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il vigente testo dell'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dispone che chiunque trovi un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto. Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il cognome che gli sono imposti e l'istituto o la persona cui deve essere consegnato.

Questa facoltà, data all'ufficiale dello stato civile, di consegnare e affidare persona di sua insindacabile scelta i bambini figli d'ignoti, è causa di inconvenienti gravissimi, e arriva, in qualche caso, ad essere motivo di turpe mercato di cui sono oggetto, appunto, i piccoli nati da ignoti. Normalmente avviene che coppie di coniugi ai quali il tribunale dei minorenni ha rifiutato una richiesta di adozione, perchè non ha trovato in essi tutti i requisiti voluti dalla legge, aggirano la legge stessa rivolgendosi all'ufficiale dello stato civile e ottenendo la consegna e l'affidamento dei bambini. È superfluo dire che bambini affidati senza alcun criterio in questo modo, risentono poi per tutta la vita delle conseguenze drammatiche di una educazione assai spesso sbagliata e priva dei fondamenti psicologici, sociali, educativi necessari. In una parola, le provvidenze della legge sull'adozione speciale che abbiamo approvato a suo tempo — e che è veramente provvida legge — sono del tutto rese vane da questa possibilità, data dalla legge all'insindacabile giudizio dell'ufficiale dello stato civile. Per porre rimedio a questa situazione, la Commissione giustizia della Camera, in sede deliberante ha approvato un disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri, tendente a sopprimere le parole: « o la persona ». Sopresse queste parole, peraltro, occorre aggiungere un qualcosa per dettar norme sull'attività dello stato civile nel caso di presentazione di denunce di nascita di bambini da genitori ignoti, ed è stato, a questo fine, proposto, dopo la soppressione delle parole: « la persona », l'aggiunta di due capoversi che suonano: « I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del Codice civile », cioè procede alla denuncia al tribunale dei minorenni dell'esistenza di un bambino in stato di abbandono, il che consente — o dovrebbe consentire, onorevoli

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

colleghi, perchè purtroppo le norme sull'adozione speciale destano profondissimo rammarico nel legislatore che ha inteso provvedere all'avvenire dei bambini così perseguitati dalla sorte, mentre in pratica la legge è rimasta pressocchè inoperante — lo svolgimento della procedura voluta dalla legge.

Onorevoli colleghi, credo di non dover aggiungere altro, se non sottolineare l'estrema utilità e necessità di approvare il disegno di legge che ci sta dinanzi. Mi corre l'obbligo, prima di terminare, di far presente che la Commissione giustizia della Camera, nell'approvare il presente testo, ha anche approvato un ordine del giorno nel quale si invita il Governo a modificare le norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale che a suo tempo dettava norme per l'applicazione della legge sullo stato civile vigente fino a questo momento. A mia volta vorrei proporre alla Commissione un altro ordine del giorno, di portata più generica, così concepito: « La Commissione giustizia del Senato, nell'approvare il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato, Foschi, Fracanzani e Giordano recante modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, invita il Governo a modificare in conseguenza tutte le disposizioni regolamentari che risultino contrastanti con la norma come sopra approvata, procedendo con l'urgenza richiesta dalle circostanze »

FOLLIERI. Vorrei rivolgere una domanda al relatore Poichè è stato soprappreso l'affidamento alla persona, in quanto il bambino viene affidato all'amministrazione provinciale, durante il periodo che passa tra la denuncia e l'affidamento, presso chi dimora il bambino?

FENOALTEA, *relatore*. Presso l'istituto assistenziale della Provincia.

FOLLIERI. Quindi l'unico ente che può ricevere questi bambini è la Provincia, che poi provvede all'assegnazione opportuna attraverso l'ufficiale dello stato civile con quel verbale di cui è detto nel provvedimento, ai fini dell'identificazione futura.

PICCOLO. L'Amministrazione provinciale si preoccupa del bambino illegittimo; se il bambino è legittimo, non è più di competenza dell'Amministrazione provvedere in quanto, in questo ultimo caso, essa ha solo delle facoltà molto limitate, in rapporto ai relativi stanziamenti che vengono di volta in volta, vale a dire anno per anno, stanziati in bilancio. Non è che per legge la Provincia abbia l'obbligo di assistere tutti i bambini, sia legittimi che illegittimi: l'obbligo sussiste per gli illegittimi, ma per i legittimi esiste solo una facoltà limitata alle disponibilità finanziarie giusta gli stanziamenti fatti di anno in anno.

FENOALTEA, *relatore*. Il disegno di legge in esame provvede per i bambini trovati o denunciati come figli di ignoti: questi sono gli illegittimi.

PICCOLO. Dal testo del provvedimento non si evince tutto questo: qui si provvede ad assegnare alla competenza della Provincia tutti i bambini, abbandonati o trovati, sia illegittimi che legittimi. Tutto questo, comunque, non mi pare che risulti molto chiaro.

FOLLIERI. Della norma si dice: « I bambini trovati o quelli denunciati come nati da genitori ignoti... »; quindi ci si riferisce a tutti i bambini nati al di fuori di giuste nozze.

FENOALTEA, *relatore*. Mi pare, pertanto, che il testo sia chiaramente comprensibile!

FILLETTI. Per quanto si riferisce alla disposizione dell'ultimo comma: « L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del Codice civile », mi pare che il termine di dieci giorni sia eccessivo. Riterrei opportuno, invece, che l'ufficiale dello stato civile procedesse all'assegnazione « immediatamente », e presento un emendamento in tal senso. A che scopo attendere dieci giorni?

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

MONTINI. Ci saranno pure delle ragioni burocratiche!

TOMASSINI. L'osservazione poc'anzi fatta dal collega Piccolo in merito alla competenza delle Amministrazioni provinciali, a mio giudizio, appare superata da una considerazione. Se, allo stato attuale, la legge comunale e provinciale — che ora non ricordo precisamente — non prevede una tale competenza, è chiaro che con questo provvedimento quella competenza viene ad essere allargata.

PICCOLO. Ma io non ho detto soltanto che la dizione è imprecisa.

TOMASSINI. Con questo provvedimento si innova e si dice che compete alla Provincia provvedere a bambini trovati o comunque nati da genitori ignoti; quindi si allarga per legge quella competenza. L'ordine del giorno che il relatore ha presentato, pertanto, viene opportuno, perchè quando si invita il Governo a coordinare le norme in relazione a questo disegno di legge, è ovvio che si allarga la competenza dell'Amministrazione provinciale.

FENOALTEA, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con il collega Filetti sull'opportunità che non ci sia un termine dilatorio, però in pratica succede che se diciamo « immediatamente » è ben difficile che questo « immediatamente » sia osservato. Dal punto di vista pratico, dire: « immediatamente », significa aggiungere un qualcosa alle montagne di pratiche che dormono presso il tribunale dei minorenni; pertanto non si raggiunge l'effetto pratico che si voleva. Dando, invece, un termine preciso di dieci giorni è probabile che questo venga rispettato.

Ora io mi permetterei di farvi notare una cosa: ci sono tanti bambini che soffrono; vogliamo noi, per un avverbio, rimandare questo disegno di legge alla Camera col rischio di far passare ancor un anno o due, se pure bastano? Io mi permetto di porre la questio-

ne in questi termini, pur essendo giusto il rilievo fatto.

TEDESCO GIGLIA. Sono favorevole al provvedimento in discussione e sono anche d'accordo con le motivazioni addotte dal relatore.

Ogni modifica, anche se ne emergessero di essenziali — cosa che finora non si è verificata — che ritardasse l'iter di questo provvedimento, contribuirebbe ad aggravare una situazione già piuttosto delicata.

Il testo in esame è indispensabile per rendere pienamente operante la legge sull'adozione speciale perchè, in concreto, sta avvenendo che in più casi, attraverso il meccanismo di tale legge, siano state dichiarate idonee ad avere in affidamento bambini famiglie che idonee non sono affatto. Si tratta dunque di una situazione molto particolare che ricade sulla parte più debole ed indifesa dell'infanzia e ritengo che la formulazione dell'attuale disegno di legge abbia il merito di individuare nell'Amministrazione provinciale l'organismo che, quale che sia la ragione per la quale il bambino è stato abbandonato, interviene secondo necessità.

Vi è inoltre da considerare che l'estendersi (che tutti auspichiamo) dell'applicazione della legge sull'adozione speciale, è la via più congrua e naturale per consentire che questi bambini abbiano finalmente una famiglia se non l'hanno mai avuta; per i bambini trovati che, invece, una famiglia hanno già, i limiti di tempo previsti sono tali da consentire alle famiglie, ove si preoccupino di ricercare i bambini, di riaverli con sé; comunque, è importante che si cerchi, in ogni caso, di facilitare il ricongiungimento del fanciullo con la propria famiglia di origine.

VERONESI. Mi dichiaro anche io favorevole al disegno di legge.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide le ragioni così abbondantemente esposte nei vari interventi — soprattutto in quello del relatore — dei senatori

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

che militano a favore dell'approvazione del presente disegno di legge e condivide altresì le preoccupazioni sorte in ordine all'inopportunità di procedere a modifiche del testo onde non ritardarne l'approvazione definitiva.

Il Governo ritiene, tuttavia, sia suo dovere sottoporre all'attenzione dei senatori una considerazione, che già ha formato oggetto di esame all'altro ramo del Parlamento, relativa alla situazione dei bambini denunciati come nati da genitori ignoti

Occorre tener presente che tra i bambini in queste condizioni sono compresi anche quelli nati da unioni illegittime e denunciati come figli di ignoti o perchè non riconoscibili o perchè, di fatto, non ancora riconosciuti. In molti casi, però, questi bambini sono convenientemente assistiti dai genitori naturali o dai loro congiunti e sembra che, in questi casi, sarebbe particolarmente grave provvedere, in conformità alla proposta di legge in esame, all'indiscriminato ricovero dei bambini in istituti di assistenza. Questi bambini hanno visto spuntare le prime radici affettive nel seno della famiglia naturale nella quale sono cresciuti e, certamente, riceverebbero un forte trauma di natura affettiva e psicologica ove venissero improvvisamente strappati da questo ambiente e portati in istituti che, per quanto attrezzati ed adeguatamente preparati, non offrirebbero loro quel calore familiare che, a giudizio di medici e pedagoghi, rappresenta l'elemento naturale fisicamente necessario per lo sviluppo armonico del bambino

Ecco perchè il Governo preferirebbe che nel disegno di legge da approvare venisse soppressa la parte relativa ai bambini denunciati come nati da genitori ignoti, mentre concorda e ritiene urgente provvedere per quanto attiene ai bambini trovati esposti.

Tuttavia, riprendendo la considerazione iniziale della necessità di fare in modo che il provvedimento venga approvato senza ulteriori ritardi, il Governo si limita a sottoporre queste considerazioni agli onorevoli senatori e si rimette alle decisioni che ne scaturiranno.

F E N O A L T E A , *relatore*. Concordo con le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario; non vi è dubbio che la peggiore delle famiglie è preferibile al migliore degli istituti! Mi pare tuttavia che se non vogliamo ritardare ancora l'approvazione del provvedimento si potrebbe risolvere la questione, in sede amministrativa, stabilendo che le Amministrazioni provinciali non debbano intervenire nel senso indicato dal provvedimento quando i bambini nati da genitori ignoti siano già accuditi dalla propria famiglia naturale.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ripeto, il Governo si rimette alla Commissione per la decisione sull'inserimento o meno della modifica prospettata.

In definitiva, al terzo comma dell'articolo unico, si tratterebbe di sopprimere le parole: « e quelli denunciati come nati da genitori ignoti ».

Desidero altresì sottolineare, per debito di lealtà, che ove quest'emendamento venisse approvato non verrebbe eliminato l'inconveniente denunciato dal senatore Fenoaltea in ordine alla possibilità che possa venire elusa l'applicazione della legge sull'adozione speciale; infatti, questi bambini verrebbero affidati alle famiglie da un ufficiale di stato civile e non più da un magistrato il che, ripeto, potrebbe costituire una « scappatoia » ai fini dell'applicazione della legge di cui sopra.

L'emendamento proposto, pertanto — questo sia ben chiaro — non elimina questo inconveniente, ma ha solo lo scopo di evitare il dramma di quei bambini che già per mesi o anni sono stati inseriti in una famiglia e che possono venire strappati a questa per essere affidati ad organizzazioni istituzionali.

P I C C O L O . Se volessimo garantire le norme dell'adozione speciale ed ottemperare, nello stesso tempo, alle disposizioni previste da questo disegno di legge penso che, forse, varrebbe la pena di accettare l'idea di questo dramma cui sarebbero sottoposti i bambini i quali, in seguito, potreb-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

bero vedere anche migliorata la propria situazione.

In questo momento, infatti, moltissime sono le famiglie che richiedono i bambini in affidamento e molte sono le domande che non possono essere esaudite.

Ove, invece, il provvedimento venisse emendato, allora mi permetterei anche io di suggerire una modifica nel senso di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « amministrazione provinciale », le altre: « o maternità ed infanzia per i bambini di due, tre anni ».

GALANTE GARRONE. A me pare che le osservazioni del sottosegretario Pennacchini siano molto acute e pertinenti e mi trovano pienamente consenziente.

La distinzione, cioè, tra bambini trovati e bambini denunciati come nati da genitori ignoti, è sostanziale perchè corrisponde a due realtà di fatto completamente diverse; bambini « trovati » sta a significare bambini abbandonati, mentre la dizione bambini « nati da genitori ignoti » sottintende e presuppone, nella generalità dei casi, bambini frutto di unioni irregolari. Caso tipico quello di un marito o di una moglie separati che convivono con un'altra compagna o compagno entrambi sposati. In questi casi, ripeto, gli eventuali figli non possono essere denunciati altro che come figli di genitori ignoti, anche se rimangono in casa e sono accuditi come un qualsiasi bambino; e sarebbe veramente crudele ed inopportuno, pertanto, strappare questi innocenti alle loro famiglie naturali.

Nel provvedimento in esame, dunque, consideriamo soltanto il caso dei bambini trovati e depenniamo invece completamente l'ipotesi relativa ai bambini denunciati come nati da genitori ignoti, non solo nel terzo comma, ma anche nel quarto per rendere armoniche tutte le disposizioni del disegno di legge.

In conclusione, sono del parere di accogliere la proposta dell'onorevole Sottosegretario e sono certo che anche alla Camera, con un po' di buona volontà, il provvedimento potrà essere approvato con la dovuta sollecitudine.

TROPEANO. Anche a mio avviso le perplessità manifestate in ordine ad un integrale accoglimento del testo del provvedimento sono legittime.

Mi pare sia tuttavia il caso di riportarsi un momento a quella che è oggi in concreto l'assistenza svolta dalle Amministrazioni provinciali nei confronti dei bambini in particolari situazioni; assistenza che non è sempre diretta ed esercitata attraverso istituti o brefotrofi, ma è anche indiretta e si esplica attraverso la corresponsione di un sussidio alle famiglie presso le quali questi bambini sono ospitati.

Pertanto, se teniamo conto di come si esplica oggi l'assistenza delle Amministrazioni provinciali nei confronti degli illegittimi, sorge la necessità della modifica delle norme che regolano l'azione assistenziale delle Amministrazioni stesse e ritengo che, in sede di tali modifiche, potremo sopperire alle deficienze e superare le difficoltà riscontrate nell'applicazione della legge sull'adozione speciale.

In ultima analisi, anche in accoglimento dell'appello rivolto dalle famiglie degli adottanti, che sollecitano l'approvazione integrale del testo che ci sta dinanzi, sarebbe forse il caso di approvare il disegno di legge così come è formulato, salvo esaminare attentamente la possibilità di intervenire con modificazioni sostanziali nelle norme che regolano l'intervento delle Amministrazioni provinciali; intervento che, comunque, già oggi si esplica nel senso di consentire la permanenza del minore ritrovato presso la stessa famiglia, cosa che in pratica, dal punto di vista delle norme che regolano l'assistenza, non sarebbe possibile.

Forse dal punto di vista del diritto al nome ciò non sarebbe realizzabile; ma se potessimo mettere a confronto queste norme per vedere qual è la via che ci conviene scegliere per le modificazioni da apportare, per rendere possibile l'accoglimento delle proposte qui formulate dal rappresentante del Governo, (anche se tutto questo rendesse necessario rinviare di qualche giorno l'approvazione del disegno di legge) sarebbe meglio.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

GALANTE GARRONE. Non ho alcuna difficoltà a rinviare di qualche giorno la discussione per aver modo di svolgere un esame più approfondito di questo disegno di legge, che sembra molto semplice ma che in realtà rivela tra le pieghe pericoli molto seri. Non ho la stessa fiducia del collega Tropeano su quello che avverrà in pratica. Non credo che sarà matematicamente sancito il principio dell'assegnazione del bambino figlio di ignoti alla famiglia presso la quale già si trova e dalla quale, secondo l'esempio che ho portato poc'anzi, deve essere denunciato come figlio di genitori ignoti. Questo è il punto principale; ma vorrei dire, anche riguardo all'appello pervenutoci dalle benemerite istituzioni per la protezione dei minori, che ho delle perplessità.

Di che cosa, infatti, si sono giustamente preoccupate le associazioni per la protezione dei minori? Del fatto che non fosse elusa la legge sull'adozione speciale; ma non hanno tenuto in considerazione il pericolo che noi abbiamo avvertito. Pertanto, sono dispostissimo ad accettare la proposta del collega Tropeano, nel senso di rinviare di qualche giorno l'approvazione del disegno di legge; ma non mi sentirei minimamente nè vincolato nè convinto dall'autorevole manifestazione di pensiero venuta dalle associazioni interessate, perchè penso che esse non abbiano preso in esame la situazione su cui giustamente il rappresentante del Governo ha attirato la nostra attenzione.

MARIS. Il mio pensiero coincide esattamente con quello del collega Galante Garrone, quindi mi associo a quanto egli ha detto.

FOLLIERI. Credo che sia necessario procedere all'esame dell'emendamento come proposto, perchè mi sembra che la generalità dei casi coinvolga non tanto i bambini trovati (i casi di abbandono subito dopo il parto non sono infatti di tutti i giorni), quanto e soprattutto i bambini che non possono essere riconosciuti legalmente in quanto nati da unioni illegittime, come ad esempio i figli adulterini. Io penso che la

mozione degli affetti dovrebbe rivolgersi principalmente alla stragrande maggioranza di questi bambini che non possono essere riconosciuti e mi sembra anche che, secondo gli orientamenti del diritto familiare così come si vanno maturando nella coscienza collettiva e nei diversi progetti di legge già all'esame delle due Camere, dobbiamo dare una certa garanzia di stabilità al vincolo, non dico giuridico, ma soprattutto naturale. Dobbiamo cioè affermare la preminenza del sangue al di là di tutte le convenzioni umane.

Ora, anche per i figli adulterini vi sono delle proposte che riguardano il riconoscimento ai fini giuridici; quindi ritengo molto opportuno che si depennino dal presente testo le parole riferite ai figli nati da genitori ignoti, perchè il provvedimento che intendiamo approvare concerne — ripeto — soprattutto la stragrande maggioranza di bambini nati da unioni illegittime che non possono essere riconosciuti. Questa preoccupazione mi sembra che debba essere tenuta presente per quanto ho detto prima in ordine ai casi davvero singolari dei bambini trovati.

DI BENEDETTO. Ho ben poco da aggiungere a quanto è stato detto, perchè le osservazioni fatte dai colleghi Galante Garrone e Follieri mi trovano pienamente consenziente.

Adenisco naturalmente alla proposta di rinvio perchè ritengo che tra i due pericoli paventati, quello di uno slittamento nel tempo e quello di una lesione sostanziale dei valori umani fondamentali come sono stati sottolineati dal rappresentante del Governo e dai colleghi intervenuti nel corso della discussione, sia di gran lunga preferibile correre l'alea di una perdita di tempo piuttosto che ferire profondamente il vincolo naturale che si è formato e che a mio giudizio verrebbe quanto meno messo a grave repentaglio.

Anche io, infatti, non mi sentirei di confidare nell'interpretazione alla quale alludeva il collega Tropeano, tanto più che il testo del disegno di legge parla di affidamento, il che mi sembra voglia rispecchiare una solu-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 37^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

zione ben più drastica e più dolorosa di quella che si potrebbe sperare.

F E N O A L T E A , *relatore*. Debbo anzitutto correggere me stesso perchè poc'anzi, aderendo alla tesi del rappresentante del Governo, ho parlato di trauma per il bambino. Ho sbagliato, in quanto il trauma evidentemente è per i genitori — il bambino è appena nato e quindi soggetto a trauma di altra specie —, e nessuno più di me si rende conto dell'opportunità di tenerlo presente. Ho bisogno, tuttavia, di accertare lo stato delle cose, qual è oggi con la legge vigente e quale sarebbe invece in base al nuovo testo; quindi pregherei la Presidenza di voler disporre un breve rinvio — non oltre una settimana — della discussione del presente disegno di legge per consentire a noi

tutti un esame più approfondito della materia.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo aderisce alla proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, accogliendo la proposta del relatore, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI